

TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile

Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,

premesso che con istanza del 16.5.2023 la convenuta, **FIDEIUSSORE**, affermando di aver contratto in qualità di consumatrice il contratto di fideiussione in favore dell'attore, ha chiesto l'assegnazione di termine per poter proporre opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 del Tribunale di Brescia che nulla motiva sul contenuto delle clausole del contratto firmato dalla consumatrice, con sospensione delle attività di vendita;

ritenuto che la richiesta della convenuta non possa trovare accoglimento nel presente giudizio;

osservato, infatti, che la richiesta si fonda sulla recentissima e ben nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023, la quale, nel tentativo di adeguare il diritto interno alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 17.5.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 SPV PROJECT, ha previsto che il giudice dell'esecuzione e il giudice dell'opposizione esecutiva – sino alla vendita – hanno il potere/dovere di permettere al debitore consumatore di esperire il rimedio tardivo con il decreto ingiuntivo esecutivo che non contenga una motivazione sull'abusività delle clausole contrattuali;

ritenuto che la pronuncia in esame, derogando al principio generale del giudicato e affermando strumenti processuali non espressamente previsti dal legislatore, non può che essere applicata in modo restrittivo dal giudice del merito; con la conseguenza, che la medesima pronuncia non può trovare applicazione nel presente giudizio di divisione del quale la sentenza n. xxxx/2023 non si occupa;

osservato, invero, che il giudizio di divisione – seppure endoesecutiva – non ha come scopo l'esecuzione coattiva del titolo monitorio che non è stato oggetto di opposizione ma si limita a sciogliere la comunione legale sul bene oggetto di esecuzione, con la quale condivide solo la vendita coattiva del bene ma non anche il titolo presupposto che rimane estraneo all'accertamento del giudice della divisione;

rilevato, in ogni caso, che anche a voler ritenere applicabile in via analogica quanto affermato dalle Sezioni Unite per il processo esecutivo e di opposizione esecutiva, va evidenziato come il controllo d'ufficio del G.E. sia previsto dalla Corte solo fino alla vendita;

osservato che, in assenza di una specifica indicazione della Corte su quale sia l'atto della vendita da ritenersi limite ultimo per l'espletamento del controllo in argomento, tale momento non può che coincidere con l'ordinanza del giudice che dispone la vendita e sancisce l'apertura della fase liquidatoria, con chiusura della fase preliminare, ciò anche in ragione di un bilanciamento fra i valori di pari rilevanza eurounitaria, la tutela effettiva del consumatore, da un lato, e il giusto processo (prevedibile e di ragionevole durata), dall'altro;

rilevato che, nel presente giudizio, è già stata disposta la vendita del bene in comunione con ordinanza del 22.2.2021;

rilevato, in ogni caso, che risulta agli atti che il **FIDEIUSSORE** ha già presentato opposizione contro il decreto ingiuntivo n. xxxx/2017, decisa con sentenza 6.3.2018 n. xxx del Tribunale di Brescia e che la tutela effettiva del consumatore predicata sia dalle Sezioni Unite sia dalla Corte di Giustizia presuppone che **il consumatore non abbia proposto opposizione al titolo monitorio** (cfr. sent. CGUE in dispositivo: *“la Corte (Grande Sezione) dichiara: L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei*

contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”);

ritenuto che, per quanto la sentenza del Tribunale di Brescia che ha confermato il titolo monitorio abbia avuto ad oggetto una pronuncia di inammissibilità per tardività dell'opposizione, non sia riconoscibile nel caso di specie alla debitrice la tutela consumeristica di derivazione giurisprudenziale, la cui finalità è quella di tutelare il consumatore che non abbia potuto beneficiare della tutela effettiva contro il decreto ingiuntivo non anche di rimettere in termini il consumatore che abbia speso tale tutela mal esercitandola;

p.q.m.

rigetta l'istanza e dispone che si proceda con il processo di divisione.

Si comunichi

Belluno, 13.6.2023

IL GIUDICE
dott.ssa Gersa Gerbi

CLAUSOLE ABUSIVE: non si può concedere ulteriore termine per l' opposizione ultra tardiva se già stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo